



**DELIBERA N.62/24/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI  
DEL CONSIGLIO NOTARILE DI BOLOGNA PER LA PRESUNTA  
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA  
NELL'ART. 49, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8  
NOVEMBRE 2021, N. 208**

**(PROC. N. 2848/MRM)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 maggio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 recante “*Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 novembre 2009, n. 257;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”(di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, dal titolo “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell’8 febbraio 2017, recante “*Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177*”;

VISTI gli esiti dell’attività di monitoraggio svolta d’ufficio da questa Autorità inerente alle comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti



pubblici all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale;

VISTI gli atti del procedimento ed in particolare la nota prot. n. 83290 del 19 marzo 2024 con cui la Direzione Servizi Media dell'Autorità inviava al Servizio Giuridico dell'Autorità la richiesta di parere avente ad oggetto "*l'applicabilità agli Ordini professionali dell'Art. 49, d. lgs. 208/2021*" e il riscontro alla predetta nota (prot. n. 0139039 del 21 maggio 2024) con cui il Servizio Giuridico dell'Autorità si è espresso come di seguito rappresentato;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Nel corso dell'attività di vigilanza svolta d'ufficio da questa Autorità sulle comunicazioni delle spese destinate dalle Amministrazioni ed Enti pubblici all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa per fini di comunicazione istituzionale è stato rilevato che il Consiglio notarile di Bologna nell'esercizio finanziario 2022, ha destinato all'acquisto di spazi pubblicitari su mezzi di comunicazione di massa gli importi e le quote percentuali di seguito indicate:

- i. a favore dei giornali quotidiani e periodici l'importo di € 7.328,54 pari al 45% del totale delle spese pubblicitarie (€16.328,54);
- ii. a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale l'importo di € 00,00 pari allo 00,00 % etto totale delle spese pubblicitarie;
- iii. a favore dell'emittenza televisiva e radiofonica nazionale l'importo di € 00,00 pari allo 00,00%;
- iv. a favore di altri mezzi di comunicazione l'importo di € 9.000, 00 pari al 55% del suindicato totale delle spese pubblicitarie

Con provvedimento CONT. 15/23/DSM N°PROC.2848/MRM del 21 dicembre 2023, notificato in pari data al Consiglio notarile di Bologna, la Direzione servizi media dell'Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla stessa la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 49, comma 1, d.lgs. 208/21, relativamente alla mancata destinazione, con riferimento al totale delle spese pubblicitarie sostenute nell'esercizio finanziario 2022, della quota per almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale, e per almeno il 50% e a favore dei giornali quotidiani e periodici.

## 2. Deduzioni della società

Il Consiglio notarile di Bologna, a seguito della notifica del citato atto di contestazione ha inviato scritti difensivi ed ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

Con nota acquisita al protocollo n. 0019494 del 21 gennaio 2024, e con ulteriore nota (prot. n. 0056799 del 22 febbraio 2024), con cui è stata prodotta ulteriore documentazione integrativa, il suddetto Ente ha affermato in via “*preliminare ed assorbente*”, la non applicabilità della norma presumibilmente violata (art. 49, comma 1, del d.lgs. 208 del 202) in capo al Consiglio Notarile di Bologna.

Nella suddetta nota si riferisce, in particolare, che “*il legislatore, con il recente intervento normativo di cui all’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato da ultimo dall’art. 12-ter, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112), ha delimitato l’ambito soggettivo di applicazione di ogni disposizione diretta alle “amministrazioni pubbliche” di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 20012.*

Con l’introduzione di tale norma *ad hoc*, pertanto, sarebbe stato definito (circoscrivendolo) l’ambito delle disposizioni applicabili agli Ordini professionali, escludendo la soggezione degli Ordini medesimi agli obblighi che l’ordinamento pone genericamente a carico dei soggetti di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Testo Unico sul Pubblico Impiego, cd. “TUPI”), salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge.

Nel corso dell’audizione, tenutasi il 22 febbraio 2024, il Consiglio Notarile di Bologna, ha ribadito quanto sopra esposto, rifacendosi alle memorie prodotte.

## 3. Valutazioni dell’Autorità

Nel merito si ritengono accoglibili le argomentazioni difensive del Consiglio Notarile di Bologna, alla luce, anche, di quanto dedotto nel corso della fase istruttoria del presente procedimento:

i competenti Uffici di questa Autorità, in considerazione delle argomentazioni emerse in sede di contraddittorio, hanno chiesto al Servizio Giuridico dell’Autorità, di voler esprimere un parere e valutare se gli Ordini professionali siano connotati da significativi tratti pubblicistici, tali da consentirne la qualificazione di enti pubblici specificatamente destinatari degli obblighi di cui all’ art. 49, comma 1, d. lgs. 208/2, o se al contrario, possa escludersi la sussumibilità degli stessi alle prescrizioni della norma presumibilmente violata.

In risposta alla suddetta richiesta di parere gli Uffici quesiti si sono espressi nel senso di ritenere che gli Ordini professionali sono esclusi dalla applicabilità



dell'Art. 49, comma 1 del d. lgs. 208/2021: *“in mancanza di un espresso richiamo agli Ordini professionali, tutte le disposizioni previste dall'ordinamento [...] dirette nei confronti delle “amministrazioni pubbliche” e/o di un “ente pubblico”, come quella di cui all'art. 49 del TUSMA, non sembrerebbero analogicamente estensibili a questi ultimi, diversamente da come sarebbe stato possibile opinare prima dell'entrata in vigore della modifica normativa di cui al succitato decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;*

CONSIDERATO che l'interlocuzione tra i summenzionati Uffici ha determinato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, comma 3 e 7, commi 3 e 4, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* di cui alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS una sospensione del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, fino ad un massimo di venti giorni (Cfr. nota prot. n. 0084595 del 22 marzo 2024);

RILEVATA la mancanza dei presupposti per la prosecuzione del procedimento sanzionatorio nei confronti del Consiglio Notarile di Bologna per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione degli atti del procedimento n.2848/MRM avviato nei confronti del Consiglio Notarile di Bologna con sede legale in Bologna, Via S. Domenico, 11 per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 29 maggio 2024

IL PRESIDENTE *f.f.*

Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto  
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba